

## **Allegato "E" al Rep.n.20757/13444**

### **Statuto della Fondazione Global Compact Network Italia ETS**

#### **Art. 1**

##### **Costituzione e sede**

È costituita una Fondazione denominata Fondazione Global Compact Network Italia Ente del Terzo Settore di seguito anche Fondazione GCNI ETS, con sede in Roma via Cereate n. 6 e in seguito nell'indirizzo di volta in volta stabilito dal Consiglio Direttivo, presso il Comune di Roma.

La Fondazione è un Ente del Terzo Settore e risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere delle Fondazioni disciplinato dagli artt. 14 e segg. del Codice Civile e dalle Leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

#### **Art. 2**

##### **Scopi e finalità**

La Fondazione Global Compact Network Italia ETS nasce con lo scopo primario di operare come Network locale del del Global Compact delle Nazioni Unite (di seguito anche UNGC) in Italia, iniziativa per la promozione della cultura della sostenibilità d'impresa promossa e gestita su scala globale dalle Nazioni Unite.

La Fondazione si propone di diffondere la conoscenza del UNGC favorendo l'incremento delle adesioni sul territorio nazionale, e promuovendo, con crescente serietà e credibilità, l'impegno a favore della *corporate sustainability* da parte delle imprese e organizzazioni italiane aderenti e dei loro partner.

La *mission* della Fondazione GCNI ETS si articola in sette punti. In coerenza con i Dieci Principi del Global Compact delle Nazioni Unite e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, la Fondazione intende:

1. essere riconosciuta come interlocutore istituzionale che porti la voce delle imprese impegnate nella sostenibilità in una prospettiva multi-stakeholder;
2. elevare la conoscenza ed il livello di partecipazione nazionale;
3. contribuire a rendere la sostenibilità la leva principale di cambiamento nel perseguimento di un futuro più efficiente, equo e sicuro nella gestione delle risorse;
4. caratterizzarsi come soggetto orientato allo sviluppo di soluzioni operative e alla creazione di valore condiviso economico, sociale e ambientale;
5. favorire le partnership, le azioni collettive e il dialogo tra tutti i soggetti attivi nella promozione della sostenibilità;
6. promuovere la responsabilità, la correttezza e la trasparenza nella comunicazione e rendicontazione delle imprese;
7. valorizzare il contributo delle imprese italiane e le sinergie al livello internazionale.

#### **Art. 3**

##### **Attività strumentali, accessorie e connesse di interesse generale**

La Fondazione esercita in via esclusiva o principale, per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività di interesse generale:

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
  - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti di attività di interesse generale.
- Nell'ambito e in conformità allo scopo istituzionale, la Fondazione può svolgere in generale ogni attività consentita dalla legge e ogni operazione connessa al raggiungimento dei suoi scopi e precisamente:
- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione anche finanziaria, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
  - b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti o detenuti;
  - c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze nonché per ottenere l'affidamento di archivi e materiali storico-culturali per le proprie finalità istituzionali;
  - d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
  - e) partecipare a gare e bandi, allo scopo di accedere a linee di finanziamento internazionali, europee, nazionali, locali;
  - f) svolgere attività di promozione del Global Compact delle Nazioni Unite e della Fondazione Global Compact Network Italia ETS sul territorio nazionale e nel contesto internazionale;
  - g) promuovere e implementare la collaborazione tra i Network locali del Global Compact, con particolare riferimento a quelli europei e dell'area mediterranea;
  - h) portare avanti attività di coordinamento tra i partecipanti a ogni titolo alla Fondazione, tra gli aderenti al Global Compact delle Nazioni Unite e tra essi e l'Ufficio di New York del Global Compact;
  - i) nei settori, direttamente o indirettamente, d'interesse della Fondazione:
    - i. promuovere e/o organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo quando ritenuto opportuno alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative anche editoriali idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;
    - ii. progettare e realizzare attività di ricerca, studio, formazione, informazione e comunicazione con impiego del web e dei media, pubblicazioni, istituire collaborazioni, anche continuative, con enti e centri di ricerca, università e istituzioni a livello regionale, nazionale e internazionale;
    - iii. promuovere, gestire e/o partecipare a programmi, progetti o attività

(o parti di essi) funzionali al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.

j) erogare premi e borse di studio;

k) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciali ed ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità e scopi statutari.

#### **Art. 4**

##### **Vigilanza**

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

#### **Art. 5**

##### **Patrimonio della Fondazione**

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dalla quota conferita dai Fondatori Promotori in sede di costituzione della Fondazione;

b) dalla quota conferita dai Fondatori successivamente alla costituzione della Fondazione con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

c) dai beni mobili o immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli provenienti da eventuali donazioni e quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

d) da eredità, donazioni e legati. Le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio Direttivo che delibera sul loro impiego in armonia con le finalità statutarie della Fondazione. I lasciti testamentari sono accettati con il beneficio d'inventario. Gli immobili, eventualmente compresi nelle donazioni, le eredità e/o i legati accettati, o, comunque acquisiti devono essere venduti o comunque messi a reddito, salvo che vengano destinati entro due anni dalla loro acquisizione alle attività che la Fondazione direttamente o indirettamente esercita.

e) da tutto ciò che perviene alla Fondazione con espressa destinazione a patrimonio.

Il patrimonio rimane indivisibile per tutta la durata della vita della Fondazione pertanto i fondatori che, per qualsiasi motivo, cessino di farne parte, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione e assegnazione di quota a valere sul patrimonio.

#### **Art. 6**

##### **Fondo di Gestione**

Per il raggiungimento del suo scopo la Fondazione dispone altresì delle seguenti entrate che andranno a costituire, ove non espressamente destinate a incrementare il Patrimonio della Fondazione, il fondo di gestione:

a. le quote annuali e gli altri contributi corrisposti direttamente, o per mezzo della Fondazione Global Compact delle Nazioni Unite, da:

i. imprese e organizzazioni aderenti al UNGC;

ii. le filiali di aziende multinazionali aderenti al UNGC che operano in Italia;

iii. le imprese e le organizzazioni con meno di dieci dipendenti, purché non esercitate in forma individuale, che hanno sede in Italia

b. i contributi erogati da soggetti privati in sostegno della Fondazione o di sue singole iniziative previa valutazione di compatibilità con gli scopi e le finalità della Fondazione di cui all'art.2 operata dal Consiglio Direttivo;

c. gli eventuali contributi che potranno provenire da, Enti Pubblici e da

organizzazioni regionali, nazionali ed internazionali e dall'Unione Europea;

- d. i proventi delle sponsorizzazioni;
- e. i proventi di gestione;
- f. gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;
- g. sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi;
- h. le eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- i. gli avanzi delle attività commerciali accessorie eventualmente poste in essere;
- j. ogni altro introito conseguito in coerenza con le finalità della Fondazione.

#### **Art. 7**

##### **Divieto di distribuzione degli utili**

In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica è vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale sia durante la vita della stessa che in caso di estinzione.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati in via prioritaria per ripristinare il Patrimonio della Fondazione ripianando eventuali perdite di gestione precedenti e in subordine potranno contribuire, previa delibera del Consiglio Direttivo, ad alimentare il Fondo di Gestione dell'esercizio successivo e/o incrementare il patrimonio della Fondazione.

#### **Art. 8**

##### **Membri della Fondazione**

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori;
- Fondatori.

Possono diventare membri della Fondazione:

- le aziende e/o le organizzazioni italiane che aderiscono al UNGC;
- le filiali di aziende multinazionali aderenti al UNGC che operano in Italia;
- le imprese e le organizzazioni con meno di dieci dipendenti, purché non esercitate in forma individuale, che hanno sede in Italia.

#### **Art. 9**

##### **Fondatori Promotori**

Sono Fondatori Promotori le aziende e le organizzazioni che, possedendo i requisiti per diventare membri, promuovono la costituzione della Fondazione, contribuendo alla dotazione del patrimonio iniziale.

Esaurita la fase costitutiva, i Fondatori Promotori mantengono tale qualifica ma ad essi spettano i medesimi diritti e obblighi dei Fondatori di cui al successivo art. 10.

#### **Art. 10**

##### **Fondatori**

Possono divenire Fondatori, ammessi con delibera adottata a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo, le aziende e le organizzazioni che, possedendo i requisiti di cui all'art. 8, ne facciano esplicita richiesta, impegnandosi a contribuire alla dotazione del Patrimonio e/o al Fondo di Gestione mediante un contributo annuale.

L'entità del contributo annuale è:

- stabilita dall'Ufficio del Global Compact di New York per gli aderenti al UNGC;
- deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo della Fondazione per:

1. le aziende e/o le organizzazioni italiane che aderiscono al UNGC e per le quali il UNGC non prevede il versamento obbligatorio di una quota annuale;

2. le filiali di aziende multinazionali aderenti al UNGC che operano in Italia;

3. le imprese e le organizzazioni con meno di dieci dipendenti, purché non esercitate in forma individuale, che hanno sede in Italia.

Dall'anno successivo a quello dell'ammissione, i Fondatori mantengono tale qualifica contribuendo alla vita della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi annuali la cui misura è determinata dall'Ufficio del Global Compact di New York per gli aderenti al UNGC e dal Consiglio Direttivo della Fondazione nei restanti casi.

Il mancato versamento del contributo annuale previsto per i Fondatori determina l'impossibilità di esercitare i diritti e gli obblighi connessi con lo status di Fondatore.

Nel caso in cui il Fondatore delibere la propria fusione, scissione o trasformazione, il medesimo potrà indicare al Consiglio Direttivo il soggetto che eserciterà le prerogative ad esso spettanti previste dal presente statuto.

#### **Art. 11**

##### **Assemblea Generale**

L'Assemblea Generale della Fondazione è costituita dai Fondatori (Promotori e non) che hanno potere d'impulso e d'indirizzo e si riuniscono, almeno due volte l'anno in coincidenza con l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente della Fondazione e delibera, a maggioranza semplice dei presenti, sulle seguenti materie:

- approvazione del Piano Strategico;
- nomina dei membri del Consiglio Direttivo, se del caso determinando i relativi compensi;
- nomina dell'Organo di Controllo e, se richiesto dalla legge, del Revisore dei conti stabilendo il relativo compenso;
- approvazione dei bilanci annuali, preventivo e consuntivo;

L'Assemblea Generale delibera con la presenza di almeno tre quarti dei Membri della Fondazione in regola con il pagamento del contributo annuale e il voto favorevole della maggioranza dei presenti:

- sulle modifiche statutarie;
- sullo scioglimento della Fondazione e sulla devoluzione del Patrimonio.

Alla convocazione dell'Assemblea Generale provvede il Presidente della Fondazione con avviso scritto, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da inviarsi anche a mezzo e-mail, almeno sette giorni prima della data fissata.

Ciascun Fondatore può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro Fondatore mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

L'Assemblea Generale è validamente costituita anche se tenuta mediante mezzi di telecomunicazione, audio e video, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione.

Le decisioni dell'Assemblea Generale possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o consenso formato per iscritto.

Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento, è predisposto dal Consiglio Direttivo e firmato dal Presidente. Esso viene sottoposto, a ciascun socio, con comunicazione a mezzo:

- lettera raccomandata o telegramma spediti alla sede legale dell'organizzazione fondatrice;
- telefax o messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) inviati rispettivamente al numero di fax, o all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata notificato dall'organizzazione fondatrice.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto, con firma originale ovvero firma elettronica, per espressa accettazione dal legale rappresentante ovvero da soggetto munito di idonei poteri di firma dell'organizzazione fondatrice.

Il Fondatore interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto od altrimenti approvandolo per iscritto.

La decisione si perfeziona validamente quando tutte le organizzazioni fondatrici siano state interpellate e almeno la maggioranza, prescritta per quella decisione, abbia espresso e comunicato alla Fondazione GCNI ETS il proprio consenso alla decisione proposta.

#### **Art. 12**

##### **Partecipanti**

Possono ottenere la qualifica di Partecipante le aziende e/o le organizzazioni che, non aderendo al UNGC ma condividendo le finalità della Fondazione e avendo interesse a partecipare alle iniziative e alle attività che essa organizza sul territorio nazionale, decidono di sostenerla mediante contributi annuali in denaro nella misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo per i Partecipanti.

La qualifica di Partecipante, qualora non diversamente deliberato dal Consiglio Direttivo, può essere mantenuta al massimo per un esercizio.

I Partecipanti partecipano alle riunioni dei Fondatori con diritto d'intervento ma non di voto.

A decorrere dal 1 gennaio 2018 la Fondazione non accetterà domanda per l'ammissione a Partecipante.

Le organizzazioni già aderenti come Partecipanti potranno esclusivamente, possedendo i requisiti di cui all'art. 8, presentare domanda al Consiglio Direttivo per l'ammissione come Membri della Fondazione, in caso contrario decadono dallo status di Partecipante con effetto immediato.

#### **Art.12 – bis**

##### **Destinatari delle attività**

La Fondazione rivolge le proprie attività a:

1. Fondatori;
2. Fondatori Promotori;
3. Partecipanti;
4. Tutte le organizzazioni che aderiscono al UNGC.

#### **Art. 13**

##### **Esclusione e recesso**

Il Consiglio Direttivo decide, con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi dei presenti, l'esclusione dalla partecipazione attiva alla

Fondazione dei Fondatori (Promotori e non) e con la maggioranza semplice dei presenti l'esclusione dei Partecipanti per:

- carenza, anche sopravvenuta, dei requisiti per diventare membro ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto;
- grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto;

I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

#### **Art. 14**

##### **Partner istituzionali**

Gli Enti Pubblici e Privati, le Agenzie nazionali e internazionali, che condividono i principi, gli scopi e le finalità della Fondazione, ove ne siano riscontrati i presupposti, sono riconosciuti, con delibera del Consiglio Direttivo adottata a maggioranza dei presenti, Partner istituzionali della Fondazione.

Il riconoscimento delle organizzazioni Partner opera a tempo indeterminato fino a revoca o recesso e non è soggetta all'obbligo di versamento di quote, i Partner possono partecipare in qualità di osservatori all'Assemblea Generale della Fondazione.

#### **Art. 15**

##### **Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- L'Assemblea Generale
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente e i Vicepresidenti;
- Il Segretario Generale;
- L'Organo di Controllo;
- Il Revisore Legale dei Conti.

#### **Art. 16**

##### **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si compone da un minimo di cinque a un massimo di tredici membri eletti dall'Assemblea Generale della Fondazione sulla base di candidature volontarie.

Il Segretario Generale trasmette allo United Nations Global Compact ufficio di New York l'elenco completo dei candidati alla carica di membro del Consiglio Direttivo, almeno quindici giorni prima dell'assemblea che reca all'ordine del giorno il rinnovo delle cariche, al fine di consentire la preventiva verifica dei requisiti.

Nella composizione del Consiglio Direttivo si tiene conto dei seguenti criteri:

- almeno la metà di posti nel Consiglio Direttivo deve essere riservata a rappresentanti di imprese lucrative e/o commerciali o associazioni di tali imprese aderenti allo United Nations Global Compact;
- almeno un posto nel Consiglio Direttivo deve essere riservato al rappresentante di una organizzazione Non Profit aderente allo United Nations Global Compact;
- ove nominato per l'Italia un posto nel Consiglio Direttivo spetta di diritto allo United Nation Resident Coordinator ovvero a persona da lui indicata.

Indipendentemente dal rispetto dei criteri per la composizione del consiglio

Direttivo tutti i Consiglieri sono eletti dall'Assemblea Generale

I Consiglieri durano in carica tre esercizi, salvo revoca per giusta causa deliberata a maggioranza assoluta dall'Assemblea Generale, essi scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

I Consiglieri eletti, dopo la nomina e contestualmente all'accettazione della carica, dichiarano di aderire alla policy sul conflitto d'interessi predisposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea Generale, come disciplinato dall'art. 27 del D.Lgs.117/2017 si applica l'art. 2475-ter del codice civile.

Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio Direttivo deve provvedere, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica fino allo spirare del termine degli altri.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio Direttivo s'intende decaduto e occorre dar luogo alla sua rielezione.

Ove non sia diversamente stabilito all'atto della nomina, ai membri del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso, fermo restando in ogni caso il diritto al rimborso delle spese documentate che siano state sostenute e preventivamente autorizzate dal Consiglio in ragione della carica ricoperta.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere di individuare le iniziative da assumere e i criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi della Fondazione e per la sua gestione ordinaria e straordinaria, con esclusione delle sole materie riservate dallo Statuto alla competenza degli altri organi della Fondazione.

In particolare, oltre a quanto specificamente previsto dallo Statuto, il Consiglio Direttivo:

1. delibera sui progetti di bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Presidente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
2. delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
3. delibera il piano degli investimenti patrimoniali;
4. delibera sulla partecipazione ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
5. stabilisce le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività della Fondazione integrando le linee di indirizzo strategico e le proposte di nuovi progetti;
6. delibera sull'ammissione dei Fondatori;
7. delibera sull'ammissione dei Partner istituzionali;
8. elegge, al proprio interno, il Presidente della Fondazione e uno o più Vicepresidenti;



9. nomina, su proposta del Presidente della Fondazione, il Segretario Generale;

10. determina la misura delle quote annuali dei Fondatori e dei Partecipanti;

11. individua le professionalità necessarie per il funzionamento della Fondazione e detta i criteri per il loro reperimento;

12. approva gli eventuali regolamenti interni per il corretto funzionamento della Fondazione;

13. approva preventivamente l'assunzione di dipendenti e collaboratori e può avvalersi delle loro prestazioni per il raggiungimento delle finalità istituzionali;

14. approva preventivamente il conferimento di incarichi professionali a consulenti e può avvalersi delle loro prestazioni per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

Il Consiglio Direttivo, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può:

– delegare specifici poteri e/o funzioni al Presidente o a singoli Consiglieri specificando limiti e contenuti della delega;

– nominare procuratori per singoli atti e/o categorie di atti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno ovvero quando lo richiede la maggioranza dei suoi membri o l'Organo di Controllo monocratico.

Alla convocazione del Consiglio Direttivo provvede il Presidente con avviso scritto, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da inviarsi anche a mezzo e-mail, almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora sia presente almeno la metà dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite anche se tenute mediante mezzi di telecomunicazione, audio e video, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono coordinate e presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza, da un consigliere individuato secondo il seguente ordine di precedenza: Vicepresidente senior, Vicepresidente, Consigliere anagraficamente più anziano.

Il verbale di ogni riunione deve essere redatto dalla persona all'uopo designata (segretario verbalizzante) e da chi presiede il Consiglio Direttivo, che lo sottoscrive congiuntamente a quest'ultimo, provvedendo alla successiva trascrizione nell'apposito libro dei verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 17**

##### **Presidente della Fondazione**

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente della Fondazione, è scelto tra i propri membri dal Consiglio Direttivo stesso, cessa al termine del mandato di Consigliere ed è rieleggibile.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

Nei rapporti con il Consiglio Direttivo il Presidente ha potere d'impulso e iniziativa sull'amministrazione e gestione della Fondazione.

Il Presidente, in via esemplificativa e non tassativa:

- elabora e predispone, con il supporto del Segretario Generale, il programma ed il piano annuale della Fondazione e il progetto di bilancio preventivo, entro il mese di ottobre dell'anno precedente;
- elabora e predispone, con il supporto del Segretario Generale, il progetto di bilancio consuntivo annuale, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero centottanta giorni qualora lo richiedano particolari circostanze;
- esercita la rappresentanza istituzionale della Fondazione;
- esercita la funzione di sintesi e raccordo tra gli organi della Fondazione;
- propone al Consiglio Direttivo la nomina del Segretario Generale.

Il Presidente inoltre cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi anche a tal fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso d'impedimento del Presidente le funzioni vicarie del Presidente, ivi inclusa la rappresentanza legale della Fondazione, sono svolte dal Vicepresidente senior, per il tempo di durata dell'impedimento stesso o fino alla nomina del nuovo Presidente.

#### **Art. 18**

##### **Segretario generale**

Il Segretario Generale è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo che stabilisce natura giuridica, durata del rapporto contrattuale e il relativo compenso.

Il Segretario Generale:

- è il punto di contatto tra la Fondazione GCNI e lo United Nations Global Compact ufficio di New York;
- provvede alla gestione organizzativa e amministrativa della Fondazione, nonché all'organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- svolge funzioni di coordinamento tra le organizzazioni aderenti a vario titolo alla Fondazione GCNI ETS e lo United Nations Global Compact;
- cura e promuove le relazioni esterne della Fondazione, gestisce i rapporti con le organizzazioni tecnico-scientifiche, gli enti pubblici, le imprese, le organizzazioni e gli operatori professionali su tematiche di interesse della Fondazione GCNI;
- partecipa alle riunioni dei Fondatori, del Consiglio Direttivo con diritto di intervento ma non di voto.

#### **Art. 19**

##### **L'Organo di Controllo**

L'Organo di Controllo monocratico resta in carica per tre esercizi, scade con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della carica.

L'Organo di Controllo monocratico è nominato dall'Assemblea Generale della Fondazione, è scelto tra gli appartenenti al Registro dei Revisori Legali. I Fondatori in sede di nomina determinano l'entità del compenso de-

stinato all'Organo di Controllo, egli è rieleggibile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e del rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs.117/2017 e successive modificazioni.

L'Organo di Controllo assiste, senza diritto di voto ma con facoltà di intervento sulle materie di propria pertinenza, alle riunioni dei Membri e del Consiglio Direttivo.

Qualora ravvisi delle irregolarità, ha il potere e il dovere di richiamare il Consiglio Direttivo all'adempimento dei propri obblighi, comunicando ai Membri i rilievi fatti.

#### **Art. 19-bis**

##### **Revisore legale dei conti**

Ove previsto dalla legge, a mente di quanto disposto dall'art. 31 del D.Lgs.117/2017 e successive modificazioni, l'Assemblea Generale nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione stabilendone il relativo compenso all'atto della nomina.

Il Revisore legale dei conti resta in carica per tre esercizi, scade con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il revisore legale dei conti esercita il controllo contabile e deve essere scelto tra gli appartenenti al Registro dei Revisori Legali, egli è rieleggibile.

#### **Art. 20**

##### **Esercizio Finanziario**

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio della Fondazione si chiude il 31 dicembre 2013.

Il progetto di bilancio preventivo, predisposto dal Presidente con il supporto del Segretario Generale, una volta approvato dal Consiglio Direttivo è presentato dal Presidente ai Fondatori, per l'approvazione entro il mese di ottobre dell'anno precedente.

Il progetto di bilancio consuntivo, predisposto dal Presidente con il supporto del Segretario Generale, una volta approvato dal Consiglio Direttivo, è presentato dal Presidente ai Fondatori per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ovvero sei mesi qualora lo richiedano particolari circostanze.

L'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo da parte dei Fondatori avviene a maggioranza semplice dei presenti.

#### **Art. 21**

##### **Scioglimento ed estinzione**

La proposta di scioglimento della Fondazione per qualunque causa è sottoposta all'approvazione dei membri della Fondazione, con delibera assunta dall'Assemblea Generale a maggioranza dei tre quarti dei Membri in regola con il pagamento del contributo annuale.

In caso di scioglimento, ovvero di estinzione per qualunque altra causa, i Fondatori nominano uno o più liquidatori e deliberano sulla devoluzione del patrimonio con il vincolo di devoluzione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, D.Lgs.117/2017 e successive modificazioni ad altri Enti del Terzo Settore, che perseguano finalità analoghe, ovvero alla Fondazione Italia Sociale.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata successivamente alla dichiarazione di estinzione da parte dell'Ufficio di cui all'art.45 comma 1 D.Lgs.117/2017 e successive modificazioni e dopo la conclusione della procedura di liquidazione, di cui agli art. 11 e segg. delle disposizioni attuative del Codice Civile.

#### **Art. 22**

##### **Controversie**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto è competente il Foro di Roma.

#### **Art. 23**

##### **Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di Fondazioni, il D.Lgs.117/2017 e successive modificazioni nonché le altre norme nazionali in materia.

#### **Art. 24**

##### **Norme transitorie**

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo e, ove necessario, verranno successivamente integrati.

FIRMATO: MARCO FREY - FABIANA TOGANDI NOTAIO